SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 218**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 settembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 7 agosto 1990, n. 260.

Regolamento del servizio pubblico di posta elettronica denominato «Postel».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento per i servizi di telecomunicazione, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto il regolamento di esecuzione dei libri primo e secondo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1982, che approva il piano regolatore nazionale per la meccanizzazione della rete del movimento postale, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1987, n. 333, che istituisce il servizio pubblico di posta elettronica nazionale denominato «P.T. Postel», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1987;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1987, n. 334, che disponeva l'espletamento della fase sperimentale del servizio;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1988, n. 269, che autorizza il passaggio alla fase di definitivo esercizio del servizio pubblico di posta elettronica;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazionie dell'automazione, che ha espresso il proprio parere nella riunione del 29 luglio 1988;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che nell'adunanza n. 1747 del 2 agosto 1988 ha espresso il parere favorevole in merito alla configurazione della rete di posta elettronica estesa a tutto il territorio nazionale, nonché al progetto di variante relativo alla prima fase di completamento della rete stessa;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 31 maggio 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della succitata legge n. 400/1988 (nota n. GM 53778/4087 DL/CR del 27 luglio 1990);

Ritenuto di dover conseguentemente adeguare le disposizioni sulle modalità di svolgimento del servizio pubblico di posta elettronica;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Generalità

1. Il servizio pubblico di posta elettronica è un servizio postale gestito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e provvede:

a) alla trasmissione della corrispondenza utilizzando le risorse della tecnica elettronica di immagazzinamento e ritrasmissione nonché di immagazzinamento e recupero della corrispondenza;

b) alla riproduzione della suindicata corrispondenza elettronica nella località di destinazione;

c) alla consegna del destinatario.

2. L'Amministrazione provvede:

a) alla diffusione del servizio ed all'acquisizione dell'utenza;

b) all'assistenza all'utenza sia in fase di acquisizione che in fase di esercizio secondo le norme operative di cui all'art. 4.

Art. 2.
Modalità di esercizio

1. Il servizio pubblico di posta elettronica viene espletato attraverso gli impianti di posta elettronica, i centri di posta elettronica, gli uffici di corrispondenza elettronica ed il centro di gestione con le seguenti modalità:

a) gli impianti di posta elettronica (I.P.E.) ed i centri di posta elettronica (C.P.E.) provvedono, per la relativa area di competenza postale, alle seguenti funzioni:

1) raccolta, in forma elettronica, delle corrispondenze elettroniche (C.E.) generate dai mittenti; le C.E. possono pervenire all'I.P.E. o al C.P.E. via telecomunicazione (rete telefonica, linee dati pubbliche, linee dedicate) o registrate su supporto (ad es. nastro magnetico);

2) trasmissione al centro di gestione delle C.E. raccolte dagli utenti;

3) ricezione, dal centro di gestione, delle C.E. destinate alla propria area di recapito; attuazione di procedure prioritarie per il trattamento di C.E. con recapito celere;

4) elaborazioni necessarie per la stampa delle C.E. quali composizione dei testi, delle parti grafiche e degli indirizzi, compilazione dei formati di stampa e gestione e controllo dei processi di stampa;

5) trasformazione in corrispondenze ordinarie delle C.E. destinate al recapito entro l'area postale locale, loro inserimento nel flusso di lavorazione meccanizzata delle corrispondenze, fino alla distribuzione ai portalettere;

b) gli uffici di corrispondenza elettronica provvedono, per la relativa area di competenza postale, alle seguenti funzioni:

1) accettazione delle C.E. su supporto magnetico consegnate dagli utenti;

2) generazione di C.E. su terminale (tastiera-video) di ufficio postale;

3) operazioni di «casella postale elettronica»;

c) il centro di gestione provvede alla gestione e supervisione operativa degli impianti e dei centri di P.E. ed alla gestione amministrativa del servizio di P.E., ed in particolare:

1) alla raccolta in forma elettronica delle C.E. dagli impianti e dai centri di P.E., dagli uffici di corrispondenza elettronica e direttamente dagli utenti, mediante mezzi di telecomunicazioni;

2) alla autenticazione degli utenti;

3) alla gestione delle transazioni tra utenti e servizio;

4) allo smistamento ed all'inoltro mediante mezzi di telecomunicazioni delle C.E. da stampare agli I.P.E. ed ai C.P.E. di competenza in base all'indirizzo postale del destinatario ed all'opzione di recapito richiesto;

5) alla gestione delle «caselle postali elettroniche» degli utenti;

6) alla registrazione degli utenti ed alla gestione dei dati d'utente;

7) alla fatturazione delle transazioni tra utenti e servizio;

8) alla gestione del sistema di archiviazione ed elaborazione di dati grafici;

9) al controllo dello stato degli I.P.E. e dei C.P.E.;

10) alla elaborazione di statistiche relative al traffico di C.E.

Art. 3.

Compatibilità

1. Il servizio pubblico di posta elettronica accetta procedure di accesso di tipo interattivo e non interattivo.

2. Nel caso di procedure di accesso al servizio pubblico di posta elettronica non interattive, l'utente è tenuto ad utilizzare procedure e protocolli compatibili con quelli del servizio pubblico di posta elettronica, i quali a loro volta si conformano alle raccomandazioni della serie X 400 del CCITT (comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico).

3. Su richiesta, l'Amministrazione deve fornire tutte le informazioni all'uopo necessarie.

Art. 4.

Norme operative

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento devono essere osservate le norme di utenza per l'utilizzazione del servizio nonché le altre norme operative che sono emanate dalla direzione centrale dei servizi postali.

Art. 5.

Accesso al servizio

1. L'utente può accedere al servizio pubblico di posta elettronica:

a) direttamente dai suoi terminali, tramite rete trasmissione dati, con procedure e protocolli compatibili con il sistema di posta elettronica dell'Amministrazione;

b) da terminale pubblico installato presso gli uffici di corrispondenza elettronica (U.C.E.): laddove esso sia operante;

c) tramite gli sportelli degli uffici abilitati, depositandovi i messaggi registrati su idoneo supporto magnetico (nastro o dischetto magnetico).

Art. 6.

Recapito

1. La corrispondenza può essere consegnata al destinatario:

a) a mezzo fattorino o portalettere; se trattasi di corrispondenza urgente la consegna avviene di norma entro la mattinata del giorno lavorativo successivo a quello di accettazione;

b) tramite casella postale elettronica; la corrispondenza rimane ivi memorizzata a disposizione dell'utente.

Art. 7.

Tariffe

1. Le tariffe ed i canoni per il servizio pubblico di posta elettronica sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro.

Art. 8.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute all'Amministrazione a qualsiasi titolo, salvo quanto specificato al comma 2 del presente articolo nonché dalle norme d'utenza per l'utilizzazione del servizio pubblico di posta elettronica, deve essere effettuato entro la data di scadenza indicata nella nota di addebito.

2. Il pagamento delle somme relative alle spedizioni realizzate nel modo di cui al punto *b)* dell'art. 5 deve essere effettuato contestualmente all'uso del terminale pubblico.

3. In caso di ritardato pagamento l'utente deve corrispondere una indennità di mora pari al 5% delle somme versate con ritardo.

4. Trascorso il termine massimo di trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento, l'Amministrazione può risolvere il rapporto di utenza, fermo restando il diritto ad esigere quanto ad essa dovuto.

Art. 9.

Traffico consentito

1. La corrispondenza inoltrata al servizio pubblico di posta elettronica, salve l'eccezione di cui al comma 2 o specifiche autorizzazioni della direzione centrale dei servizi postali, deve riguardare esclusivamente affari di competenza dell'utente con divieto di trattare corrispondenza per conto terzi ovvero di mettere a disposizione di terzi il terminale per l'accesso al servizio pubblico di posta elettronica.

2. È ammesso che un utente, in relazione all'oggetto della propria attività, inoltri al servizio pubblico di posta elettronica corrispondenza riguardante affari di terzi nel solo caso in cui la corrispondenza abbia origine elettronicamente dall'utente stesso, mediante programmi che utilizzano dati di ingresso forniti da terzi, per la generazione automatica di lotti di corrispondenza e a condizione che i predetti programmi siano eseguiti sui mezzi di elaborazione dell utente stesso.

Art. 10.

Contenuto della corrispondenza

1. Il contenuto della corrispondenza può essere di qualsiasi tipo, fatte salve le limitazioni previste dall'art. 11 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 11.

Sopralluoghi e assistenza

1. L'utente è obbligato a dare libero accesso nei propri uffici agli incaricati dell'Amministrazione, muniti di apposita autorizzazione motivata, allo scopo di vigilare sulla esatta osservanza degli obblighi assunti dall'utente medesimo.

2. L'utente può richiedere l'intervento di personale dell'Amministrazione o di suoi incaricati per l'effettuazione di assistenza tecnica volta ad una migliore utilizzazione del servizio.

Art. 12.

Infrazioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, accertata e regolarmente contestata, nonché di violazione da parte dell'utente anche di uno soltanto degli obblighi contenuti nelle norme d'utenza, oppure di mancata o incompleta corresponsione dei compensi stabiliti, l'Amministrazione ha facoltà di sospendere il servizio e, ripetendosi l'infrazione o persistendo la morosità, di risolvere anticipatamente l'abbonamento, salvi il recupero del credito relativo agli importi che risultassero ancora parzialmente insoluti e la eventuale applicazione delle sanzioni previste dal codice postale e delle telecomunicazioni, senza essere tenuta a rimborsare i canoni anticipati.

Art. 13.

Interruzione del servizio

1. Nei casi di interruzione del servizio pubblico di posta elettronica per cause non imputabili all'Amministrazione, cho oltrepassino i cinque giorni, l'utente ha diritto al rimborso della quota parte dei canoni annui commisurata al periodo di interruzione, dedotti i primi cinque giorni.

Art. 14.

Sospensione del servizio

1. L'Amministrazione, per ragioni di interesse pubblico, ovvero per cause di ordine tecnico ad essa non imputabili, può, in qualsiasi momento, e salvo, se possibile, preavviso, sospendere totalmente o parzialmente il servizio pubblico di posta elettronica, senza che l'utente possa pretendere indennità di sorta, salvo il rimborso della quota parte dei canoni annui in misura proporzionale alla durata della sospensione.

Art. 15.

Cambio residenza

1. In caso di cambio di residenza l'utente deve darne comunicazione all'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata diretta alla direzione centrale dei servizi postali.

Art. 16.

Servizio temporaneo

1. L'Amministrazione ha facoltà di mettere il servizio pubblico di posta elettronica a disposizione degli organizzatori di congressi, mostre, manifestazioni artistiche, culturali e simili e di utenti con particolari esigenze per periodi inferiori ad un anno ma non inferiori ad un mese.

2. L'utente è tenuto al pagamento dei canoni per mesi interi e delle tariffe di cui all'art. 7.

Art. 17.

Servizio internazionale

1. Nel caso di collegamento del servizio pubblico di posta elettronica con servizi esteri, le relative tariffe per le comunicazioni internazionali sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di

concerto con quello del tesoro, in base alle convenzioni internazionali e ad accordi con le amministrazioni o con i gestori interessati a norma dell'art. 8 del codice postale e delle telecomunicazioni.

Art. 18.

Annuario

1. L'Amministrazione tiene un annuario contenente la lista degli utenti del servizio di posta elettronica.

2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di errori od omissioni eventualmente contenuti in detto annuario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 agosto 1990

Il Ministro: MAMMÌ

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1990
Registro n. 37 Poste, foglio n. 11

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 11 del codice postale e delle telecomunicazioni è il seguente:

«Art. 11 *(Comunicazioni postali e di telecomunicazioni vietate)*. — Non sono ammessi le corrispondenze postali, telegrafiche, radiotelefoniche e messaggi che possano costituire pericolo alla sicurezza dello Stato o recare danno alle persone ed alle cose o che costituiscano esse stesse reato punibile d'ufficio.

Non sono altresì ammesse, salvo quanto disposto nei due ultimi commi del presente articolo, le corrispondenze di cui al precedente comma, che siano contrarie al buon costume o contengano frasi, parole, disegni ingiuriosi, scurrili o denigratori a chiunque riferiti.

L'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze aperte, che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, o sull'involucro delle corrispondenze chiuse riscontri gli elementi di cui al primo comma deve inviare immediatamente la corrispondenza stessa al pretore chiedendogli di pronunciarsi sull'inoltrabilità della corrispondenza medesima.

Il pretore, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, decide entro 24 ore con decreto motivato se la corrispondenza debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino.

Il decreto del pretore deve essere notificato nello stesso giorno dell'emanazione all'ufficio postale che ha inoltrato l'oggetto e al mittente che sia stato identificato.

Avverso il decreto del pretore il mittente può proporre ricorso al tribunale, che decide con sentenza in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e previe deduzioni scritte della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni competente per territorio o di un funzionario da essa delegato.

Nel caso che nel testo dei telegrammi si riscontrino gli elementi di cui al secondo comma, l'ufficio postale invita il mittente a sottoscrivere l'invio di cui trattasi previo accertamento dell'identità personale del mittente stesso. In caso di rifiuto ad ottemperare a detto invito si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo».

Nota all'art. 17:

— Il testo dell'art. 8 del codice postale e delle telecomunicazioni è il seguente:

«Art. 8 *(Tariffe per i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni internazionali)*. Le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate.

Con uguale provvedimento sono stabilite le tariffe per i servizi internazionali di telecomunicazioni per la quota-parte terminale o di transito».

90G0307

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 settembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio San Giorgio casa - Società cooperativa a r.l.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 6 luglio 1989 con la quale il tribunale di Genova ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Consorzio San Giorgio casa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Genova;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio San Giorgio casa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito notaio dott. Carlo Malaspina in data 10 febbraio 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Carlo Carpi, nato a Genova il 10 ottobre 1929, residente in Genova, corso Europa, 1808/5, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A3980

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 agosto 1990.

Abilitazione alla Bayerische Vereinsbank, filiale di Milano, a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti;

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, ed in particolare l'art. 32, che ha esteso le garanzie statali previste dal citato art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, dalla Banca europea per gli investimenti ai sensi dell'art. 130 del trattato di Roma, a favore di enti pubblici nonché di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario;

Vista la domanda in data 12 aprile 1990 con la quale la Bayerische Vereinsbank, filiale di Milano, ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

La Bayerische Vereinsbank, filiale di Milano, è abilitata a contrarre prestiti con la B.E.I.:

A) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza dell'ex Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni;

B) ai sensi dell'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per destinarne il ricavo in operazioni di credito agrario.

Art. 2.

L'utilizzo dei finanziamenti di cui al precedente art. 1 dovrà avvenire nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività dello stesso istituto, fermo restando che l'accesso alla garanzia statale nel settore dell'agricoltura, è subordinato alla possibilità di esercitare il credito agrario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 1990

Il Ministro: CARLI

90A3962

DECRETO 29 agosto 1990.

Abilitazione alla Banque Nationale de Paris a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti;

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, ed in particolare l'art. 32, che ha esteso le garanzie statali previste dal citato art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, dalla Banca europea per gli investimenti ai sensi dell'art. 130 del trattato di Roma, a favore di enti pubblici nonché di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario;

Vista la domanda in data 2 luglio 1990 con la quale la Banque Nationale de Paris ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

La Banque Nationale de Paris è abilitata a contrarre prestiti con la B.E.I.:

A) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di

competenza dell'ex Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni;

B) ai sensi dell'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per destinarne il ricavo in operazioni di credito agrario.

Art. 2.

L'utilizzo dei finanziamenti di cui al precedente art. 1 dovrà avvenire nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività dello stesso istituto e fermo restando che l'accesso alla garanzia statale nel settore dell'agricoltura, è subordinato alla possibilità di esercitare il credito agrario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 1990

Il Ministro: CARLI

90A3963

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 agosto 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Cagliari.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 55 S/L-2200 in data 9 luglio 1990 del presidente della corte di appello di Cagliari con la quale si comunica che l'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso detta corte non è stato in grado di funzionare nei giorni dal 19 al 31 marzo 1990 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Cagliari nei giorni dal 19 al 31 marzo 1990, i termini di decadenza per il compimento di atti presso detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopraindicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 1990

Il Ministro: VASSALLI

90A3958

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° settembre 1990.

Metodi di analisi per la determinazione delle biotossine algali nei molluschi bivalvi, nonché per la determinazione quali-quantitativa dei popolamenti fitoplanctonici nelle acque marine adibite alla molluschicoltura.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi ed in particolare l'art. 12;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1978 concernente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse e successive modificazioni;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione dei metodi di analisi da impiegare per la determinazione delle biotossine nei molluschi bivalvi e dei popolamenti fitoplanctonici nelle acque adibite alla molluschicoltura;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le metodiche di analisi, allegate al presente decreto, concernenti la determinazione delle biotossine nei molluschi bivalvi e dei popolamenti fitoplanctonici nelle acque adibite alla molluschicoltura.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1990

Il Ministro: DE LORENZO

METODO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TOSSINA DSP NEI MOLLUSCHI SEC. YASUMOTO

1. PRINCIPIO.

1.1. Il metodo si basa sulla inoculazione intraperitoneale dell'estratto dell'epatopancreas di molluschi in topi adulti. La presenza di tossina DSP provoca negli animali malessere generale e morte.

2. MATERIALI.

2.1. Si utilizzano topi albini di razza Swiss del peso di 18-20 g.

3. ESTRAZIONE DELLA TOSSINA.

3.1. Prelevare g 20 di epatopancreas dai molluschi.

3.2. Estrarre in omogeneizzatore con ml 100 di acetone e mantenere per 2 minuti a temperatura ambiente.

3.3. Filtrare per carta o per garza a più strati o centrifugare.

3.4. Riprendere il residuo, rimasto sul filtro, o il pellet e ripetere le operazioni descritte nei punti 3.2 e 3.3 per altre due volte, estraendo con ml 50 di acetone ogni volta.

3.5. Riunire i tre estratti e far evaporare il sòlvente in bagno maria a 70 °C sotto cappa o in rotavapor a 30-40 °C.

3.6. Risospendere il residuo in ml 10-15 di acqua distillata.

3.7. Estrarre la sospensione acquosa con ml 50 di etere etilico.

3.8. Ripetere l'operazione del punto 7) per due volte lavando con piccole quantità di acqua; riunire gli estratti eterei ed evaporare.

3.9. Ridisciogliere il residuo in ml 4 di Tween 60 all'1%.

4. INOCULAZIONE DEGLI ANIMALI.

4.1. Inoculare intraperitoneo tre topi con ml 1 dell'estratto ciascuno.

4.2. Parallelamente inoculare altri tre topi con 1 ml del campione di controllo costituito da residui dei solventi evaporati, ripresi con ml 4 di Tween 60 all'1%.

4.3. Tenere gli animali in osservazione per 24 ore.

5. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI.

5.1. Se i tre topi muoiono entro le 24 ore, si calcola la media dei tempi di morte e si possono avere i seguenti due casi:

5.1.1. Se il tempo medio risulta inferiore alle cinque ore indica positività del test;

5.1.2. Se il tempo medio risulta superiore alle cinque ore, indica che la tossina è presente nel campione in esame, ma non in quantità tale da rappresentare un rischio per il consumatore, il test quindi si ritiene negativo.

Nel caso però che uno dei topi sia morto tra la quarta e la quinta ora si ritiene necessario ripetere il test.

5.2. Se due topi muoiono entro le 24 ore ed uno sopravvive oltre tale tempo, si calcola il tempo medio di morte dei primi due topi senza considerare il terzo.

L'interpretazione di tale tempo medio di morte è identica a quella del punto precedente.

5.3. Se un solo topo muore entro le 24 ore e gli altri due sopravvivono il testo è da considerarsi negativo.

5.4. Infine nei casi dubbi, allo scopo di accertarsi che la morte dei topi non sia avvenuta per altre cause, come ad esempio una inoculazione male eseguita, è consigliabile effettuare un esame necroscopico.

METODO BIOLOGICO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TOSSINE IDROSOLUBILI P.S.P. NEI MOLLUSCHI (A.O.A.C.)

1. PRINCIPIO.

1.1. Il metodo si basa sulla inoculazione intraperitoneale di un estratto di molluschi in topi adulti.

La presenza di tossina PSP provoca la morte degli animali.

2 MATERIALI.

2.1. Si utilizzano topi albini di razza Swiss di peso compreso fra i 19 e 21 g. Se il peso è > 21 o < 19 si applica il fattore di correzione del peso. Non si possono utilizzare topi con peso > 23 g e topi già usati.

3. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE.

3.1. I molluschi da analizzare vengono puliti esternamente lavandoli con acqua. Si aprono tagliando i muscoli adduttori e si rimuovono i tessuti molli (polpa) del mollusco dalla conchiglia. Non si debbono usare né calore né anestetici prima di aprire il mollusco e bisogna evitare di danneggiare o tagliarne il corpo.

3.2. Circa 100-150 g di polpa vengono trasferiti su una retina di plastica, dove vengono lasciati scolare per 5'

3.3. Si omogeneizza il campione in frullatore elettrico.

4. ESTRAZIONE DEL CAMPIONE.

4.1. Si pesano 100 g di materiale omogeneizzato.

4.2. Si aggiungono 100 ml di HCl 0,1N, si agita e si verifica il pH che deve essere inferiore a 4 (preferibilmente intorno a 3).

4.3. La miscela viene portata ad ebollizione e si lascia bollire lentamente per 5'.

4.4. Si lascia raffreddare a temperatura ambiente e si verifica nuovamente il valore del pH che deve essere compreso fra 2 e 4 e mai superare 4,5. Per abbassarlo si aggiunge HCl 5 N a gocce, agitando fino ad ottenere il valore del pH voluto. Per alzare il pH si aggiunge alla miscela NaOH 0,1 N lasciandola cadere a gocce ed agitando costantemente per prevenire una alcalinizzazione locale e di conseguenza la distruzione della tossina.

4.5. Si trasferisce la miscela in un cilindro graduato da 200 ml e si porta a volume con acqua.

4.6. Si centrifuga la miscela a 3000 r.p.m. per 5'.

4.7. Il sopranatante viene trasferito in una beuta e si controlla di nuovo il pH.

5. INOCULAZIONE DEGLI ANIMALI.

5.1. Si inocula nel peritoneo di ciascun topo test 1 ml di estratto acido.

5.2. Si annota con un cronometro il tempo all'inizio della inoculazione e si osserva attentamente il topo per stabilire il tempo di morte indicato dall'ultimo respiro.

5.3. Si può usare per l'iniziale determinazione un topo solo, ma è preferibile usarne 2 o 3.

5.4. Se il tempo di morte o la mediana dei tempi di morte dei topi è < 5 minuti si fa una diluizione per ottenere un tempo di morte compreso tra 5 e 7 minuti.

5.5. Se il tempo di morte di 1 o 2 topi a cui è stato iniettato l'estratto non diluito risulta > 7 minuti, tre o più topi devono essere inoculati per stabilire la tossicità del campione.

5.6. Se è necessaria una elevata diluizione, si aggiusta il pH della soluzione aggiungendo gocce di HCl (0,1 o 0,01 N) per portare il pH ad un valore tra 2 e 4 (mai > 4,5).

5.7. Si inoculano tre topi con la diluizione che dà un tempo di morte di 5-7 minuti.

6. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI.

6.1. Si determina il tempo mediano di morte dei topi tenendo presente anche quelli sopravvissuti e tramite la tabella 1 si determinano i corrispondenti valori di unità topo.

6.2. Se il peso degli animali è < 19 g o > 21 g si opera una correzione per ciascun topo moltiplicando le unità topo corrispondenti al tempo di morte per il fattore di correzione del peso per quel topo ricavato in base alla tabella 2 ed infine si sceglie il valore mediano delle unità topo corrette per gruppo. (Considerare il tempo di morte dei sopravvissuti come > 60 minuti o equivalente a < 0,875 U.T. nel calcolo della mediana).

6.3. Si convertono le U.T. in mcg di tossina/ml moltiplicandole per il valore del fattore di conversione (CF). Quest'ultimo è dato dal rapporto tra mcg di tossina PSP della soluzione di riferimento inoculata in peritoneo e l'U.T. corretta:

mcg di tossina/100 g di polpa = (mcg/ml) × fattore di diluizione × 200 + 20%

7. STANDARDIZZAZIONE DEL METODO BIOLOGICO.

7.1. Preparare una soluzione standard di lavoro di PSP, utilizzando una soluzione madre USA (stabile indefinitamente in ambiente fresco), fino ad ottenere una concentrazione di 1 mcg/ml. Si ottiene portando 1 ml di soluzione standard madre a 100 ml con acqua distillata. Questa soluzione è stabile numerose settimane a 3-4 °C.

7.2. Calcolo del valore del C.F. (fattore di conversione).

7.2.1. Si diluiscono aliquote di 10 ml di soluzione standard di lavoro (1 mcg/ml) con 10-15-20-25-30 ml di H_2O. Il pH delle diluizioni deve essere compreso fra 2 e 4 e non deve mai superare 4,5.

7.2.2. Viene scelta quella diluizione che iniettata in tre o più topi per via intraperitoneale alla dose di 1 ml determina la morte degli animali in un tempo mediano di 5-7 minuti.

7.2.3. La diluizione scelta viene provata con variazioni di + 1 ml di H_2O (ad esempio se 10 ml di standard diluiti con 25 ml di H_2O uccidono i topi in 5-7 minuti, si provano soluzioni diluite 10 + 24 e 10 + 26). Si inietta un gruppo di topi con 1 ml di ciascuna delle 2 o 3 diluizioni che determinano la morte nel tempo mediano di 5-7 minuti.

7.2.4. Si inietta una dose di 1 ml a ciascun topo per via intraperitoneale e si determina il tempo di morte corrispondente al tempo trascorso fra l'esecuzione della iniezione e l'ultimo respiro del topo.

7.2.5. Si ripete la prova 1 o 2 giorni più tardi usando le diluizioni preparate come sopra descritto, che differiscono per variazioni di + 1 ml di H_2O rispetto alla diluizione usata.

7.2.6. Si ripete poi l'intero test partendo con nuove diluizioni ottenute dalla soluzione standard di lavoro (1 mcg/ml) preparata fresca prima dell'uso.

7.2.7. Si calcola il tempo mediano di morte per ciascun gruppo di 10 topi utilizzati e per ciascuna delle diluizioni preparate. Se tutti i gruppi di 10 topi iniettati con qualunque diluizione danno tempi mediani di morte < 5 o > 7 minuti non si tiene conto dei risultati di questa diluizione nei calcoli successivi. D'altra parte se anche per uno solo dei gruppi di 10 topi iniettati con una qualsiasi diluizione si verifica un tempo mediano di morte compreso tra 5 e 7 minuti, si includono nei calcoli tutti i gruppi di 10 topi usati con questa diluizione anche se alcuni dei tempi mediani di morte sono < 5 o > 7 minuti.

7.2.8. Dal tempo mediano di morte per ciascun gruppo di 10 topi di ciascuna delle diluizioni selezionate si determina il tempo mediano di U.T./ml tramite la tabella 1.

7.2.9. Si dividono i mcg di tossina calcolati per 1 ml per le U.T./ml al fine di ottenere il fattore di conversione (C.F.) il quale esprime i mcg di tossina equivalenti ad 1 U.T.

7.2.10. Si calcola il valore medio del C.F. e si usa tale valore come punto di riferimento per controllare le prove di routine.

7.2.11. I valori di C.F. possono variare in modo significativo nell'ambito dello stesso laboratorio se le tecniche e i topi non sono rigidamente controllati.

8. USO DELLO STANDARD PER PROVE DI ROUTINE SUI MOLLUSCHI.

8.1. Si controlla periodicamente il valore del C.F.

8.1.1. Se i molluschi sono analizzati meno di una volta a settimana si determina il valore del C.F. in ciascun giorno in cui sono effettuate le prove, iniettando 5 topi con opportune diluizioni dello standard di lavoro.

8.1.2. Se le prove vengono effettuate in giorni diversi nell'ambito di una settimana è necessario fare soltanto un controllo settimanale con diluizioni di standard tali che il tempo mediano di morte risulti compreso tra 5 e 7 minuti. Il valore del C.F. così determinato dovrebbe essere compreso nel valore medio del C.F. + 20%.

8.1.2. Se il controllo non cade in questo ambito si completa un gruppo di 10 topi (aggiungendone 5 ai 5 già iniettati) e si inocula un secondo gruppo di 10 topi con la stessa diluizione di standard.

8.1.3. Si media il valore del C.F. per il secondo gruppo con quello del primo e si prende il risultato come nuovo valore di C.F. Variazioni del C.F. $> 20\%$ rappresentano una significativa modificazione della risposta dei topi alla tossina o alle tecniche di laboratorio. Modificazioni di questo tipo richiedono un cambiamento del valore del C.F.

8.1.4. Controlli ripetuti del valore di C.F. di solito conducono a risultati compresi in una variazione del + 20%. Se si riscontrano frequentemente variazioni più ampie sarebbe opportuno procedere ad un controllo di tutta la tecnica prima di continuare con le normali prove di routine.

TABELLA 1

DETERMINAZIONE TOSSINE IDROSOLUBILI - P.S.P.

Tempo di morte (minuti)	U.T.	Tempo di morte (minuti)	U.T.
1:00	100	5:00	1.92
10	66.2	05	1.89
15	38.3	10	1.86
20	26.4	15	1.83
25	20.7	20	1.80
30	16.5	30	1.74
35	13.9	40	1.69
40	11.9	45	1.67
45	10.4	50	1.64
50	9.33	6:00	1.60
55	8.42	15	1.54
2:00	7.67	30	1.48
05	7.04	45	1.43
10	6.52	7:00	1.39
15	6.06	15	1.35
20	5.66	30	1.31
25	5.32	45	1.28
30	5.00	8:00	1.25
35	4.73	15	1.22
40	4.48	30	1.20
45	4.26	45	1.18
50	4.06	9:00	1.16
55	3.88	30	1.13
3.00	3.70	10:00	1.11
05	3.57	30	1.09
10	3.43	11:00	1.075
15	3.31	30	1.06
20	3.19	12:00	1.05
25	3.08	13	1.03
30	2.98	14	1.015
35	2.28	15	1.000
40	2.79	16	0.99
45	2.71	17	0.98
50	2.63	18	0.972
55	2.56	19	0.965
4:00	2.50	20	0.96
05	2.44	21	0.954
10	2.38	22	0.948
15	2.32	23	0.942
20	2.26	24	0.937
25	2.21	25	0.934
30	2.16	30	0.917
35	2.12	40	0.898
40	2.08	60	0.875
45	2.04		
50	2.00		
55	1.96		

TABELLA 2

DETERMINAZIONE TOSSINE IDROSOLUBILI - P.S.P.

Fattori di correzione del peso

Peso del topo (g)	Unità topo
10	0.50
10.5	0.53
11	0.56
11.5	0.59
12	0.62
12.5	0.65
13	0.675
13.5	0.70
14	0.73
14.5	0.76
15	0.785
15.5	0.81
16	0.84
16.5	0.86
17	0.88
17.5	0.905
18	0.93
18.5	0.95
19	0.97
19.5	0.985
20	1.000
20.5	1.015
21	1.03
21.5	1.04
22	1.05
22.5	1.06
23	1.07

METODO BIOLOGICO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TOSSINE LIPOSOLUBILI N.S.P. NEI MOLLUSCHI (Mc FARREN).

1. PRINCIPIO.

1.1. Il metodo si basa sulla inoculazione intraperitoneale in topi adulti di un residuo estratto dai mitili con etere etilico.

La presenza di tossina NSP provoca in un determinato tempo la morte del topo.

1.2. La tossicità è espressa in termini di U.T. Una Unità Topo è quella quantità di residuo tossico che in media uccide il 50% degli animali test in 930 minuti.

2. MATERIALI.

2.1. Si utilizzano topi adulti di razza Swiss del peso di 20 + 1 g. Non si possono usare topi di peso inferiore a 10 g o superiore a 25 g, né topi precedentemente utilizzati.

3. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE.

3.1. I molluschi vengono puliti esteriormente.

3.2. Dopo aver aperto i molluschi, drenare il liquido interno ed omogeneizzare le parti molli totali.

4. ESTRAZIONE DELLA TOSSINA.

4.1. 100 g di campione in esame omogeneizzato vengono trasferiti in un beker tarato da 400 ml e si aggiungono ml 1 di HCl concentrato e g 5 di NaCl.

4.2. Si lascia bollire per 5' quindi si raffredda a temperatura ambiente.

4.3. Si trasferisce l'omogenato bollito in una provetta da centrifuga da 250 ml.

4.4. Si aggiungono 100 ml di etere etilico, si chiude e si agita vigorosamente per 5 minuti (sfiatare frequentemente).

4.5. Si centrifuga a 2000 r.p.m. per 10-15 minuti e si trasferisce l'estratto etereo (sopranatante) in un imbuto separatore da 1000 ml.

4.6. L'omogenato di mollusco viene estratto tre volte con 100 ml di etere etilico e si trasferisce ciascun strato etereo, dopo centrifugazione, nell'imbuto separatore.

4.7. Drenare qualsiasi emulsione dell'estratto etereo eventualmente formatosi nell'imbuto separatore.

4.8. Si trasferisce quindi l'estratto etereo in un beker da 400 ml.

4.9. Si effettua una prima evaporazione dell'etere in un bagno di vapore sotto cappa.

4.10. Si trasferisce il rimanente estratto etereo in un palloncino da 100 ml già tarato.

4.11. Si evapora completamente l'etere rimasto in un essiccatore a vuoto rotante (Rotavapor) con temperatura del bagno fra 85 e 95° C.

4.11.1. Assicurarsi che non rimanga etere dopo la finale evaporizzazione.

5. INOCULAZIONE DEGLI ANIMALI.

5.1. Si pesa accuratamente il residuo oleoso. Supponendo che la densità del residuo sia la stessa dell'olio di cotone (0,917 g — 1 ml), si porta con olio il residuo a 9,17 g (equivalente a 10 ml).

5.2. La risultante soluzione della tossina in olio di cotone può essere facilmente manipolata, quindi tutte le seguenti diluizioni possono essere fatte volumetricamente. (N.B.: mescolare bene dopo ogni diluizione prima di iniettare).

5.3. Si inietta 1 ml della miscela del residuo in olio di cotone nel peritoneo di ciascuno dei due topi di peso approssimativo di 20 g.

5.4. Si segna il tempo di iniezione e si osserva il topo per 24 h. A ciascun topo che sopravvive ad un dato periodo di osservazione (15,5 h) viene assegnato un tempo di morte di 930 minuti.

5.5. Se i primi due topi non muoiono entro 360 minuti si inoculano altri tre o più topi e si osservano i cinque topi per 24 h.

5.6. Se i due topi muoiono in meno di 110' si fa una diluizione dell'estratto e si inoculano altri due topi (per esempio una diluizione di 1:1,25 aggiungendo 2 ml di olio di cotone al residuo di 8 ml).

5.7. Quando si trova una diluizione che causa la morte dei topi in un tempo compreso tra i 110 e 360' dopo l'iniezione, altri tre o più topi sono ancora inoculati ed osservati per 24 h.

5.8. 10 U.T./100 g di parte edibile di mollusco è la minima quantità di tossina che usualmente può essere quantificata usando topi di peso di 20 g e per un tempo di continua osservazione di 15,5 h (930 minuti).

5.9. Nel caso di analisi di routine, tale limite di sensibilità sarà di 20 U.T., corrispondente ad un tempo di continua osservazione di 360 minuti.

6. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI.

6.1. Si determina il numero di U.T. per ml, corrispondente al tempo di morte per ciascuno dei cinque topi inoculati mediante la tabella 1.

6.2. Si correggono le U.T. per il fattore di correzione del peso di quel topo (tabella 2).

6.3. Se viene rilevato il 100% di mortalità e vengono determinati i tempi di morte, si calcola il numero medio delle U.T./ml.

6.4. Se viene rilevato il 100% di mortalità, ma non vengono determinati i tempi di morte, si calcola il numero mediano delle U.T./ml.

6.5. Se viene rilevato meno del 100% di mortalità, si calcola il numero mediano delle U.T./ml; in questo caso bisogna includere nel calcolo anche i sopravvissuti.

6.7. Si calcola il numero totale di U.T./100 g di carne di mollusco nel modo seguente:

6.7.1 Si moltiplica la media o il numero mediano di U.T. per ml iniettato per il fattore di diluizione (se applicato) e per 10 (residuo originale portato fino a 10 ml con olio di cotone).

U.T./100 g di parte edibile di mollusco = U.T./ml × fattore di diluizione × 10.

6.8. Quando la relativa tossicità è stata determinata, si indica il numero di U.T./100 g di parte edibile di mollusco.

6.9. Quando la relativa tossicità è indeterminata (es. < 10 U.T./100 g di carne di mollusco) indicare:

6.9.1. Numero di topi morti entro le 24 h: tossina rilevabile < 10 U.T./100 g di carne di mollusco.

6.9.2. Se i topi non muoiono nelle 24 h: tossina non rilevabile < 10 U.T./100 g di carne di mollusco.

TABELLA 1

DETERMINAZIONE TOSSINE LIPOSOLUBILI

Tempo di morte Relazione U.T.

Tempo di morte (min)	Unità tòpo
8	10
10	9
12	8
14	7
16	6
18	5
20	4.5
30	4
38	3.8
45	3.6
60	3.4
83	3.2
105	3.0
140	2.8
180	2.6
234	2.4
300	2.2
360	2.0
435	1.8
540	1.6
645	1.4
780	1.2
930	1.0

TABELLA 2

DETERMINAZIONE TOSSINE LIPOSOLUBILI

Fattori di correzione del peso

Peso del topo (g)	Unità topo
10	0.39
11	0.45
12	0.51
13	0.57
14	0.63
15	0.69
16	0.75
17	0.81
18	0.87
19	0.94
20	1.00
21	1.06
22	1.12
23	1.18
24	1.24
25	1.30
26	1.36
27	1.39
28	1.41
29	1.42
30	1.43

METODI PER LA CONTA DI FITOPLANCTON IN CAMPIONI DI ACQUA MARINA

ANALISI QUANTITATIVA.

Metodo di raccolta.

Per la raccolta di campioni di acqua di mare destinata alla conta del fitoplancton ci si avvale, soprattutto per campioni da raccogliere in profondità, di apposite bottiglie preleva-campioni a chiusura automatica o a rovesciamento, delle quali esistono in commercio vari modelli (Niskin, Ruttner, Nansen, Petterson, etc.). La capacità di tali campionatori non deve comunque essere inferiore a 800 mL.

Conservazione del campione.

I campioni, una volta raccolti, debbono essere fissati con soluzione di Lugol, così composta: 5 g di iodio puro, 10 g di KI e 10 ml di acido acetico glaciale in 100 mL di acqua distillata. In alternativa si può usare aldeide formica (soluzione al 40%), stabilizzata e neutralizzata a pH 7,0 - 7,2 con tetraborato di sodio, aggiunta in modo da ottenere una concentrazione finale dello 0,4%, nel campione da fissare (ad esempio 2 mL di conservante ogni 100 mL di campione). La soluzione di Lugol ha il vantaggio di aumentare il peso delle cellule e quindi di ridurre i tempi di sedimentazione, ma l'aldeide formica sembra migliore per rilevare alcune alghe, tra cui anche quelle del genere *Dinophysis.*

Il volume del campione da conservare è bene che non sia inferiore a 500 ml, e ciò per permettere, in presenza di popolamenti fitoplanctonici particolarmente scarsi, di poter operare concentrazioni fino a raggiungere una densità rappresentativa.

Concentrazione del campione.

Nel caso si debbano contare alghe poco rappresentate, numericamente, nel volume di acqua di mare prelevato e fissato, come è, in genere per *Dinophysis*, si può ricorrere alla concentrazione per centrifugazione, utilizzando bassi regimi di giri (ad es.: 1.000 rpm). Si possono così operare concentrazioni 20 volte (o anche più) superiori a quelle del campione originario (concentrando, ad es.: 500 mL in 25 mL).

Conta al microscopio.

Ci si avvale del microscopio a rovesciamento, di cilindri e di camere di sedimentazione a volume variabile (da 5 a 100 mL). I cilindri o le camere di sedimentazione più alte, offrendo una maggiore superficie alle specie algali, possono consentirne la adesione anche lungo le pareti verticali con ciò introducendo errori nelle conte. Tuttavia, se è preferibile usare cilindri o camere di sedimentazione basse, la scelta deve esser mutuata dalla quantità dell'alga da enumerare e dalla superficie di fondo che si intende esaminare al microscopio. Nel caso della ricerca di alghe del genere *Dinophysis*, implicate nei fenomeni di DSP, si possono usare camere di sedimentazione da 25 mL, operando o sul campione originario o su quello concentrato per centrifugazione. Nel primo caso, soprattutto, proprio perché l'alga è scarsamente rappresentata all'interno del campione, occorrerà contare tutta la superficie di fondo destinata alla sedimentazione.

Dal campione conservato si prelevano, dopo agitazione non violenta ma prolungata, una o più subcampioni di volume scelto in modo da ottenere una sedimentazione ottimale sul fondo della vaschetta. Come regola principale, il numero di cellule rilevate sul fondo del recipiente, in cui avviene le sedimentazione, da cui si effettuerà la conta, deve essere sufficientemente elevato, ma non tale che si verifichino sovrapposizioni degli esemplari algali, tali da rendere difficile la conta.

Per quanto concerne la durata della sedimentazione si consigliano 3 h per ogni cm di altezza del cilindro.

Per il riconoscimento delle specie e la enumerazione delle cellule è consigliabile l'osservazione microscopica in contrasto di fase. Per un lavoro di routine è sufficiente un ingrandimento intorno a 200x.

Il fondo della càmera di sedimentazione può essere contato parzialmente (una serie di transetti radiali) o integralmente o per metà della sua intera superficie. La scelta dipende dal numero di fitoplanctonti presenti, ma anche dalla quantità dell'alga ricercata e

dalle sue dimensioni. Per alghe di grandi dimensioni, infatti, come *Dinophysis*, poco numerose nel campione, occorrerà osservare l'intera superficie della camera di sedimentazione, muovendo semplicemente orizzontalmente o verticalmente le viti per lo spostamento del tavolino che sostiene la camera di sedimentazione. L'ingrandimento da usare è 100 X.

In caso di lettura dell'intera camera di un cilindro di sedimentazione da 25 mL, si dovrà semplicemente moltiplicare il numero di cellule algali per 40, per riportare il numero di cellule contate effettivamente, al loro titoli in 1 L di acqua campionata.

Qualora il conteggio delle cellule algali si riferisca a specie di più piccola dimensione, si prenderanno in considerazione due transetti diametrali, ortogonali tra loro, con un ingrandimento di 400 X.

In tal caso il numero di individui contati (n) si riporta al litro del campione originale (N) con la seguente formula:

$$N = n \cdot A/(a.i) \cdot 40$$

in cui:

A = l'area del fondo del pozzetto;

a = l'area del campo osservato a 400 X;

i = il numero dei campi visivi contenuti in due transetti.

Le alghe di più, grandi dimensioni, contate in precedenza ad ingrandimento 100 X sull'intera camera, si sommano a quelle più piccole contate su parte di essa all'ingrandimento di 400 X.

Per valutare l'area «a» si definisce, una volta per tutte, per ciascun ingrandimento il diametro del transetto, utilizzando un micrometro obiettivo che serve per misurare l'ampiezza del campo visivo. Il micrometro obiettivo è un vetrino, su cui è inciso un tratto di 2 mm, diviso in 200 parti.

Qualora sia stata eseguita una concentrazione del campione, originariamente raccolto e fissato, occorrerà dividere «N» per il fattore di concentrazione.

Per specie algali presenti in numero esiguo si raccomanda l'esame dell'intera area di fondo della camera di sedimentazione (questo può essere il caso più frequente per *Dinophysis*, dove già un numero di 200 cellule/L può rappresentare un rischio per quanto attiene la concentrazione di possibili tossine diarroiche all'interno di molluschi filtratori). Le specie appartenenti al genere *Dinophysis* diffuse nel mare Mediterraneo sono elencate in allegato. Di queste le specie di cui, allo stato attuale delle conoscenze, si conoscono varietà tossiche sono contrassegnate con asterisco. Alcuni ricercatori sostengono, però, che tutte le specie del genere *Dinophysis* possono includere varietà produttrici di tossine DSP, pertanto l'attenzione dovrà essere estesa a tutto il genere. Nel caso dei controlli mirati alla individuazione di cellule algali potenzialmente produttrici di tossine DSP, occorrerà enumerare anche le alghe del genere *Prorocentrum*. Queste, però, sono in genere più numerose di *Dinophysis*.

ANALISI QUALITATIVA.

Ad integrazione dei sistemi di conta per la stima quantitativa della intera biomassa fitoplanctonica, in alcuni Paesi, si associa una valutazione qualitativa, volta, però, a definire quantitativamente il genere *Dinophysis*, che è il maggiore implicato nei fenomeni di DSP. Allo scopo, 50 L di acqua di mare, raccolti nello stesso punto e, preferibilmente, in verticale, sulla intera colonna di acqua, sono filtrati attraverso un retino di fitoplancton con maglie da 20 µm. Il concentrato, portato a circa 800 mL, viene sottoposto al procedimento di fissazione, come descritto per l'analisi quantitativa e successivamente riportato a 1 L con acqua di mare filtrata. Volumi di 1 mL di questo concentrato possono essere esaminati al microscopio, usando la camera Sedwick-Rafter, per verificare la presenza di alghe possibilmente produttrici di tossine. Con tale procedura si ottiene una magnificazione anche di specie inizialmente scarsamente presenti: date 200 cellule/L nell'acqua iniziale è possibile visualizzare in 1 mL di concentrato 10 cellule. La lettura va eseguita sull'intera camera utilizzando un usuale microscopio. Questa analisi non consente la definizione dell'intera popolazione algale.

BIBLIOGRAFIA.

Per il riconoscimento delle specie di Dinoflagellati si può fare riferimento a:

SCHILLER J. 1933-1937 «*Dinoflagellatae*». Rabenhorst's Kryptogamenflora 10 (3) I e II. Akad. Verl. Leipzig.

DODGE J.D. 1985 «*Atlas of dinoflagellates. A scanning electron microscope survey*». Farrand Press London.

RAMPI L., BERNHARD M. 1980 *Chiave per la determinazione delle Peridinee pelagiche mediterranee* CNEN. RT/BIOS (80) 8.

SPECIE MEDITERRANEE DEL GENERE DINOPHYSIS
(da L. Rampi, M. Bernhard: Chiave per la determinazione delle peridinee pelagiche mediterranee. CNEN. RT/BIO (80) 8)

*Dinophysis acuminata
*Dinophysis acuta
Dinophysis acutoides (= D. acutum)
Dinophysis alata
Dinophysis amandula (=Ph. ovum = D. amygdala)
Dinophysis apicata
Dinophysis argus
Dinophysis biceps
Dinophysis caudata var. caudata/Dinophysis caudata var. acutiformis
Dinophysis circumsuta
Dinophysis cuneus
Dinophysis dens
Dinophysis dentata
Dinophysis diegensis
Dinophysis dolichopterygium
Dinophysis doryphora
Dinophysis elongata
Dinophysis expulsa
Dinophysis fava
*Dinophysis fortii
Dinophysis gigantea
Dinophysis hastata
Dinophysis hindemarchi
Dinophysis infundibulus
Dinophysis mitra
Dinophysis odiosa
Dinophysis operculata
Dinophysis operculoides
Dinophysis ovata
Dinophysis ovum
Dinophysis parva
Dinophysis parvula
Dinophysis paulseni (=D. mucronata)
Dinophysis planiceps
Dinophysis porodictyum
Dinophysis pugiunculus
Dinophysis pulchella
Dinophysis pulchra
Dinophysis punctata
Dinophysis pusilla
Dinophysis rapa
Dinophysis recurva
Dinophysis rotundata
*Dinophysis sacculus
Dinophysis schroederi
Dinophysis schuetti
Dinophysis similis
Dinophysis sphaerica
Dinophysis striata
Dinophysis tripos
Dinophysis umbosa
Dinophysis uracantha

90A3946

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 20 agosto 1990.

Approvazione del piano annuale 1990, relativo al programma di ristrutturazione delle colonne mobili regionali dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il secondo comma dell'art. 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, che fissa, fra l'altro, le procedure di approvazione dei piani annuali redatti in attuazione del programma pluriennale che definisce le esigenze di potenziamento e di ammodernamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle colonne mobili regionali, formulato dall'ispettore generale capo del Corpo stesso secondo le attribuzioni conferitegli dall'art. 8, quarto comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

Visto il sesto comma dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 46, che aggiunge il comma 3-*bis* al terzo comma dell'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, con il quale si attribuisce l'approvazione dei piani annuali relativi alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali al Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro dell'interno ponendo la relativa spesa a carico del «Fondo per la protezione civile», ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il piano annuale 1989 del programma di potenziamento e ammodernamento delle colonne mobili regionali;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente piano annuale relativo al programma di potenziamento ed ammodernamento delle colonne mobili regionali:

N.	Oggetto	Quantità	Importo
1	Autofurgoni operativi. . .	10	2.000.000.000
2	Fiat 40.10 WM allestiti .	50	4.500.000.000
3	Autocarri 4×4	39	3.900.000.000
4	Impianti idrico sanitari casette	58	280.000.000
5	Padiglioni per servizi igienici.	20	1.360.000.000
6	Tendoni mensa	9	800.000.000
7	Arredamenti tendoni mensa.	13	300.000.000
8	Centrali termiche scarrabili	5	600.000.000
9	Gruppi elettrogeni ill. C.B.	9	900.000.000
10	Impianti elettrici campali.	5	360.000.000
	Totale . . .		15.000.000.000

Art. 2.

Gli importi indicati nel piano costituiscono il limite massimo di spesa per ciascuna voce, mentre le quantità avranno definitiva determinazione in relazione ai costi accertati; eventuali economie su talune voci del piano possono essere utilizzate per fronteggiare eventuali aumenti di altre voci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 1990

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

Il Ministro dell'interno
GAVA

90A3957

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio consultivo degli utenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto l'art. 28 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato);

EMANA

il seguente regolamento

per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio consultivo degli utenti:

Art. 1.

Attribuzioni del Consiglio consultivo degli utenti

1. L'attività istituzionale del Consiglio consultivo degli utenti ha ad oggetto tutte le questioni inerenti alla tutela degli interessi degli utenti, aventi rilevanza collettiva, nei confronti dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva,

con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo dei cittadini quali soggetti partecipi di processi comunicativi, al rapporto fra l'offerta e la domanda di informazione, anche con riferimento a specifiche esigenze, di rilievo sociale, di determinate fasce di utenza.

2. Nello svolgimento dei propri compiti il Consiglio si propone la finalità di dare attuazione alle istanze democratiche di salvaguardia della dignità umana nell'ambito del sistema comunicativo, del pluralismo, della obiettività, completezza ed imparzialità dell'attività informativa esplicata attraverso il mezzo radiotelevisivo, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose.

3. Precipuamente il Consiglio si ispira ai precetti costituzionali in materia di libertà e diritti di informazione, ai principi insiti sia nella legislazione nazionale sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato sia nella normativa e nelle direttive della Comunità europea, nonché ai criteri fondamentali derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela del consumatore.

4. Il Consiglio esprime, su richiesta del Garante o di sua iniziativa, pareri aventi specifico riferimento ai principi e ai valori culturali e sociali di cui è portatrice la collettività degli utenti e in tale ambito può autonomamente formulare proposte e raccomandazioni.

5. Il Garante può affidare al Consiglio, nelle materie attribuite alla competenza di tale organo, lo studio di particolari questioni e la formulazione di analisi a carattere progettuale.

Art. 2.

Composizione

1. Il Consiglio consultivo degli utenti si compone complessivamente di diciotto membri, nominati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria in numero di dieci tra le associazioni rappresentative delle categorie di utenti radiotelevisivi e in numero di otto tra esperti scelti in base alle competenze in materia di difesa degli interessi degli utenti.

Art. 3.

Nomina dei consiglieri

1. I consiglieri che compongono il Consiglio consultivo degli utenti sono nominati dal Garante con le seguenti modalità:

a) ciascuna associazione rappresentativa delle categorie di utenti radiotelevisivi propone una terna di nominativi, individuati fra persone di qualificata competenza nel settore, con particolare riguardo alla realtà sociale e familiare su cui incide il mezzo radiotelevisivo. Possono essere effettuate designazioni congiunte fra più associazioni.

Le associazioni interessate devono far pervenire al Garante le designazioni entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Garante provvede con proprio decreto a nominare dieci consiglieri, scelti fra i nominativi proposti;

b) il Garante provvede con proprio decreto alla nomina di otto consiglieri, scelti da lui direttamente tra esperti che, in base a qualificati studi ed esperienze, abbiano rivolto il loro interesse ai temi della comunicazione radiotelevisiva con particolare riferimento agli aspetti dell'utenza.

Art. 4.

Durata del Consiglio

1. Il Consiglio nazionale degli utenti si rinnova ogni tre anni: i membri possono essere confermati una sola volta.

Art. 5.

Durata dell'incarico

1. I membri del Consiglio esercitano le loro attribuzioni dalla data della prima seduta plenaria, che avviene su convocazione del Garante e rimangono in carica, anche dopo la scadenza del triennio, fino alla data di pubblicazione dei decreti di nomina dei componenti del nuovo Consiglio.

2. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, da parte di ciascun componente a tre adunanze consecutive dal Consiglio comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 6.

Dimissioni

1. I membri del Consiglio possono in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Garante ed hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto che nomina il nuovo membro.

Art. 7.

Incompatibilità

1. I componenti del Consiglio non possono, a pena di decadenza, rivestire incarichi per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità.

2. Analogo divieto opera rispetto alle società direttamente o indirettamente controllate o collegate.

Art. 8.

Elezione del presidente e dei vicepresidenti

1. Il Consiglio procede, nella sua prima seduta plenaria, ad eleggere, con scrutinio segreto, a maggioranza dei 2/3 dei componenti, il presidente e due vicepresidenti.

2. Qualora tale maggioranza non sia stata raggiunta da alcuno degli eligendi, si procederà ad un secondo scrutinio nel quale risulteranno eletti i membri che hanno conseguito la maggioranza assoluta.

3. In caso negativo è indetta una terza votazione di ballottaggio tra i membri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 9.

Adunanze e organizzazione interna del Consiglio

1. Il presidente, avvalendosi dell'ufficio di segreteria, procede alla convocazione del Consiglio, nell'ambito di sessioni di lavoro programmate, o eventualmente predisposte di volta in volta su richiesta del Garante, prepara l'ordine del giorno delle sedute, nominando uno o più relatori per ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno, disciplina e coordina i lavori, sovrintende alla stesura dei verbali e provvede alla tempestiva trasmissione al Garante di copia autentica degli atti e dei verbali inerenti a ciascuna seduta.

2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento e possono coordinare, su incarico ricevuto dal presidente, lo svolgimento di determinate sessioni di lavoro.

3. Nell'ambito del Consiglio possono essere istituite commissioni referenti o gruppi di lavoro in ordine a tematiche particolari, anche con la partecipazione di esperti esterni.

4. Il Consiglio può procedere a indagini di studio e a rilevazioni per il migliore esercizio dei propri compiti istituzionali e può predisporre analisi e ricerche nelle materie di interesse degli utenti, anche mediante rapporti con associazioni, enti, istituzioni operanti nei settori informativi e culturali.

Art. 10.

Relazioni

1. I relatori devono far pervenire alla segreteria del Consiglio uno schema di relazione scritta almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

2. La segreteria provvede a distribuire tale schema di relazione, nonché un elenco della documentazione connessa, anche a carattere audiovisivo, su cui essa si fonda, a tutti i componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3. In ogni caso, su richiesta del relatore, il Consiglio può acquisire e visionare materiale audiovisivo utile ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni consultive.

4. In caso di impedimento del relatore, questi deve darne tempestiva notizia al presidente, il quale, considerata l'urgenza dell'affare, può nominare un nuovo relatore.

5. Il presidente può fissare il termine entro cui i pareri debbono essere espressi.

Art. 11.

Validità delle adunanze

1. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Art. 12.

Modalità di votazione

1. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; la votazione, che può essere preceduta da dichiarazione di voto, avviene per appello nominale.

Art. 13.

Requisiti dei verbali

1. Dai verbali delle adunanze devono risultare i nomi dei componenti presenti e degli assenti, e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della discussione.

2. Ciascun consigliere può far inserire dichiarazioni a verbale.

3. I verbali delle riunioni, sottoscritti dai componenti presenti, sono raccolti e conservati dall'ufficio di segreteria.

Art. 14.

Pubblicità dei lavori e trasmissione degli atti del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Le deliberazioni adottate dal Consiglio nonché le eventuali, motivate, opinioni dissenzienti sono trasmesse al Garante.

Art. 15.

Ufficio di segreteria e disciplina delle spese

1. Il Garante provvede a dotare il Consiglio di una sede per le adunanze e di una segreteria, il cui personale è tratto da quello collocato fuori ruolo presso il suo ufficio.

2. Spetta a ciascun componente del Consiglio un apposito gettone di presenza, il cui ammontare è stabilito dal Garante con proprio provvedimento, nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

3. Le spese di funzionamento del Consiglio sono a carico del fondo previsto dal settimo comma dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Fino alla data di attivazione dell'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ai sensi del dodicesimo comma dell'art. 6 della medesima legge, le spese per il funzionamento del Consiglio consultivo degli utenti sono a carico dell'ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria in base alle vigenti disposizioni.

Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1990

Il Garante: SANTANIELLO

NOTE

AVVERTENZA:

Le designazioni nel termine indicato all'art. 3 dovranno pervenire al Garante per la radiodiffusione e l'editoria al seguente indirizzo:

Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria
Via Boncompagni, 15 - 00187 ROMA

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

— Il testo dell'art. 28 della legge n. 223/1990 è il seguente:

«Art. 28 *(Consiglio consultivo degli utenti)*. — 1. È istituito presso l'Ufficio del Garante un Consiglio consultivo degli utenti composto da membri nominati dal Garante tra le associazioni rappresentative delle categorie di utenti radiotelevisivi e tra esperti scelti in base alle competenze in materia di difesa degli interessi degli utenti.

2. Il Garante è tenuto ad emanare un regolamento che detti i criteri attraverso cui procedere alla nomina dei rappresentanti di cui al comma 1 fissando il numero dei consiglieri e le norme di funzionamento».

90A3966

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 7 settembre 1990, n. 19.

Modalità di applicazione del regime di premio e premio complementare per il mantenimento delle vacche nutrici.

Agli assessorati regionali all'agricoltura
All'A.I.M.A.

Con i regolamenti CEE n. 1187/90, del Consiglio, del 7 maggio 1990 e n. 2079/90, della Commissione, del 20 luglio 1990, sono state apportate delle modifiche, rispettivamente ai regolamenti CEE n. 1357/80 e n. 1244/82, che fissano le regole generali nonché le modalità di applicazione del regime di premio indicato in oggetto.

In effetti, è stata estesa la possibilità della concessione dell'aiuto comunitario anche a favore dei produttori che effettuano consegne di latte, titolari di quantitativi di riferimento che non eccedano i 60.000 chilogrammi di latte.

Nelle more di emanazione del decreto ministeriale che recepisce le sopracitate modifiche della normativa comunitaria si forniscono, con la presente circolare, talune indicazioni e chiarimenti in ordine alle modalità che dovranno essere seguite da codesti assessorati relativamente alle domande di premio presentate dai produttori che commercializzano latte entro il quantitativo massimo prescritto dal regolamento CEE n. 1357/80.

Tali modalità sono da ritenersi integrative alle disposizioni già impartite con decreto ministeriale 20 marzo 1990, n. 122, per i casi in cui non venga commercializzato latte e/o prodotti lattiero-caseari.

Occorre, tuttavia, operare qualche adattamento, che si riporta di seguito, e che si rende necessario per effetto dell'intervenuta modifica della normativa comunitaria.

* * *

Le domande per l'ottenimento del premio possono essere presentate, secondo le stesse modalità indicate nel richiamato decreto ministeriale del 20 marzo 1990, n. 122, dal 15 giugno al 31 gennaio dell'anno successivo.

Esse devono essere compilate in carta semplice, secondo il fac-simile allegato 1, complete delle dichiarazioni ed impegni che dovranno essere assunti dai richiedenti il premio, con firma autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Le domande dovranno contenere, in particolare:

il numero delle vacche presenti in azienda, distinto tra vacche da latte e vacche nutrici;

il quantitativo di riferimento di cui è titolare il richiedente il premio, attribuito a norma delle vigenti disposizioni impartite nel settore lattiero-caseario, con l'indicazione del numero di vacche da latte e loro razze utilizzate per l'ottenimento dello stesso quantitativo di riferimento;

numero d'identificazione applicato mediante marca auricolare alle vacche nutrici oggetto del premio.

Si evidenzia inoltre che il premio può essere corrisposto al massimo per 10 capi per azienda.

Per maggior chiarezza si riporta il seguente esempio: «in un'azienda in cui sono presenti venti vacche di cui sette da latte e tredici da carne o nutrici e con un quantitativo di riferimento inferiore o uguale a 60.000 litri di latte, il premio può essere richiesto soltanto per dieci capi da carne che dovranno risultare identificati al momento della presentazione della domanda. Gli estremi dell'identificazione dovranno inoltre essere annotati nell'apposito registro di stalla istituito ai sensi del decreto ministeriale 20 marzo 1990».

* * *

I controlli da effettuarsi da parte degli organismi all'uopo preposti, dovranno essere prioritariamente di natura amministrativa, allo scopo di verificare e confrontare:

1) l'elenco dei produttori che hanno richiesto il premio con l'elenco di coloro che detengono un quantitativo di riferimento a norma dell'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68;

2) per le domande presentate ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE n. 1244/82, che non sono state effettuate consegne di latte da parte del richiedente il premio;

3) per le domande presentate ai sensi dell'art. 2-*bis* del regolamento CEE n. 1244/82, la corrispondenza del quantitativo di riferimento indicato con quello attribuito nonché la coerenza tra lo stesso quantitativo di riferimento con il numero di vacche da latte dichiarate in domanda, in base alla resa media lattiera di cui in allegato al regolamento CEE n. 1244/82 o ad altro documento ufficiale che certifichi la resa media lattiera del richiedente il premio.

Il controllo amministrativo deve vertere almeno sul 10% delle domande presentate ai sensi del precedente punto 2) e sulla totalità di quelle presentate ai sensi del precedente punto 3).

In particolare il controllo relativo alla veridicità del quantitativo di riferimento dovrà essere espletato nel modo seguente:

a) per i produttori non associati all'UNALAT, mediante verifica dell'elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 1989;

b) per i produttori associati all'UNALAT, mediante riscontro presso l'Associazione dei produttori cui appartiene il richiedente il premio.

In deroga a quanto indicato all'art. 10 del decreto ministeriale 20 marzo 1990, i sopralluoghi in azienda dovranno essere effettuati nel corso dei sei mesi successivi alla presentazione delle domande, verbalizzando in maniera dettagliata l'esito dell'accertamento.

Per quanto sopra si invitano gli assessorati in indirizzo a divulgare il contenuto della presente nota ai fini della sua applicazione ed osservanza.

Il Ministro: SACCOMANDI

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda ai sensi dell'art. 2-*bis* del regolamento CEE n. 13576/80

Il sottoscritto..
partita IVA.. codice fiscale .... (1)
nato a.. il ....
residente nel comune di .... via (o località)...................
nella sua qualità di (2).................. dell'azienda (3) ....
sita nel territorio del comune di...
contrada (o località)................................... di Ha ....
chiede che gli venga concesso il premio ed il premio complementare per n............ vacche nutrici di cui al regolemento CEE n. 1357/80 (4).

A tal fine dichiara:

1) di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 5, par. 1, del regolamento CEE n. 1357/80;

2) che, ai fini dell'allevamento, l'ordinamento colturale della azienda è il seguente:

Ha .... coltivati a ....;
Ha .... coltivati a ....;

3) di godere del diritto di pascolamento su Ha .... appartenenti ....;

4) che nell'azienda sono allevati i seguenti capi bovini:

vacche nutrici n. ....;
vacche da latte n. ....;
vitelli delle razze di cui all'allegato del regolamento CEE n. 1357/80 n. ....;
vitelli di razze diverse da quelle indicate nel citato allegato n. ....;
maschi adulti n. ....;

5) che le vacche nutrici sono state identificate individualmente ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali ed i cui elementi atti alla loro individuazione sono riportati nel modello indicato in calce;

6) di essere titolare del quantitativo di riferimento di cui all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 pari a .... kg di latte stabilito all'inizio del rispettivo periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario;

7) di ottenere o di avere ottenuto il predetto quantitativo di riferimento da n. .... vacche da latte delle seguenti razze ....;

8) di essere a conoscenza delle norme comunitarie di cui ai regolamenti CEE n. 1357/80, n. 1244/82 e nazionali emanate dalle autorità italiane;

9) di non aver presentato altra domanda a termine del regolamento CEE n. 1357/80, per la campagna di commercializzazione di riferimento, relativamente alla stessa azienda e per le vacche in essa allevate.

10) di aver provveduto all'incrocio di n. .... vacche da latte con tori di razza diversa da quelle indicate all'allegato del regolamento n. 1357/80 e di conservare i relativi certificati di fecondazione sino al momento della liquidazione dei premi;

11) (Per i produttori associati all'UNALAT) di far parte della seguente associazione di produttori..

Il sottoscritto s'impegna:

1) a destinare la mandria di vacche nutrici presenti in azienda all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;

2) a mantenere in azienda, per un periodo minimo di sei mesi dalla data della presente, un numero di vacche nutrici almeno uguale a quello per il quale ha chiesto i premi;

3) a comunicare entro i termini prescritti al .... (5) l'eventuale sostituzione di una delle vacche nutrici per le quali sono stati chiesti i premi, nonché il verificarsi di eventi dovuti a causa di forza maggiore o a circostanze naturali nella vita della mandria;

4) ad istituire e tenere aggiornato un registro di stalla recante tutte le annotazioni di cui all'art. 4 del regolamento ministeriale n. ....;

5) a restituire le eventuali somme percepite, nel caso venga riconosciuta, in sede di controllo, l'inadempienza degli impegni di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80, maggiorata dall'interesse legale applicato a decorrere dalla data del versamento del premio fino alla data del recupero.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di tutte le norme nazionali relative alle sanzioni penali ed amministrative, cui sono sottoposti coloro che percepiscono indebitamente le provvidenze comunitarie, con particolare riferimento alla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

MODELLO DI INDIVIDUAZIONE DELLE VACCHE NUTRICI

Riservato all'allevatore		
Numero	Data di nascita	Marca di identificazione
1		
2		
3		
4		
5		

Firma autenticata

....

(1) Indicare la partita IVA o, in mancanza di questa, il numero di codice fiscale.

(2) Indicare a quale titolo si gestisce l'azienda: proprietario, conduttore, affittuario, ecc.

(3) Denominazione dell'azienda, ivi comprese le società cooperative.

(4) Il numero dei capi per i quali si richiede il premio non può essere superiore a 10.

(5) Indicare l'organismo di controllo competente.

90A3967

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 176

Corso dei cambi del 10 settembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1175,400	1175,400	1177,40	1175,400	1175,400	1175,40	1176,430	1175,400	1175.400	1175,40
E.C.U.	1543,700	1543,700	1545 —	1543.700	1543,700	1543,70	1543,800	1543.700	1543.700	1543.70
Marco tedesco	745,500	745,500	746 —	745,500	745,500	745.50	745,500	745,500	745.500	745,50
Franco francese	222,640	222,640	223 —	222,640	222,640	222,64	222,640	222,640	222.640	222.65
Lira sterlina	2195,250	2195,250	2195 —	2195,250	2195,250	2195.25	2195,200	2195,250	2195,250	2195,25
Fiorino olandese	661,680	661,680	662,50	661.680	661,680	661.68	661,680	661.680	661,680	661,68
Franco belga	36,290	36,290	36.29	36,290	36,290	36,29	36.292	36.290	36.290	36.29
Peseta spagnola	11,875	11,875	11,90	11.875	11,875	11,87	11,877	11,875	11.875	11,88
Corona danese	195,270	195,270	195,25	195,270	195,270	195,27	195,270	195.270	195.270	195.28
Lira irlandese	2001,100	2001,100	2000 —	2001,100	2001.100	2001,10	2001,900	2001.100	2001,100	—
Dracma greca	7,588	7,588	7,54	7,588	7,588	—	7,590	7,588	7.588	—
Escudo portoghese	8,414	8,414	8,40	8,414	8,414	8,41	8,424	8,414	8,414	8,42
Dollaro canadese	1008,900	1008,900	1010 —	1008,900	1008,900	1008,90	1008.650	1008.900	1008 900	1008,90
Yen giapponese	8,459	8,459	8,48	8,459	8,459	8,45	8,457	8,459	8,459	8,45
Franco svizzero	893,500	893,500	893,50	893,500	893,500	893,50	893,560	893,500	893.500	893,50
Scellino austriaco	106,010	106,010	106 —	106,010	106,010	106,01	106,022	106.010	106,010	106 —
Corona norvegese	193,080	193,080	192,75	193,080	193,080	193,08	193,110	193.080	193,080	193,08
Corona svedese	203,230	203,230	203 —	203,230	203,230	203,23	203,300	203,230	203,230	203.23
Marco finlandese	316,980	316,980	316,50	316,980	316,980	316,98	316,900	316,980	316,980	—
Dollaro australiano	957 —	957 —	958 —	957 —	957 —	957 —	957.500	957 —	957 —	957 —

Media dei titoli del 10 settembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,475
» 10% » » 1977-92	101,175
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,725
» » » 22- 6-1987/91	95,200
» » » 18- 3-1987/94	80,800
» » » 21- 4-1987/94	79,950
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,600
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,575
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,875
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,775
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,950
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,225
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,775
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,975
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,950
» » » Ind. 18- 9-1985/90	100,950
» » » » 18-10-1985/90	100,175
» » » » 1-11-1983/90	100,350
» » » » 18-11-1985/90	100,325
» » » » 1-12-1983/90	100,700
» » » » 18-12-1985/90	100,550
» » » » 1- 1-1984/91	100,775
» » » » 17- 1-1986/91	100,600
» » » » 1- 2-1984/91	100,675
» » » » 18- 2-1986/91	100,075
» » » » 1- 3-1984/91	100,550
» » » » 18- 3-1986/91	100,250
» » » » 1- 4-1984/91	100,650
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	101 —

Certificati di	credito del	Tesoro	Ind.	1- 7-1984/91	100,850
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,650
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,750
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,725
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,900
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,875
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,975
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,800
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,375
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,450
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,300
»	»	»	»	19- 8-1987/92	101,425
»	»	»	»	1-11-1987/92	100,225
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,325
»	»	»	»	1- 1-1988/93	100,075
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,850
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,700
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,700
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,250
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,700
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,750
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,600
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,550
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,325
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,125
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,950
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,350
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,950
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,075
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,100
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,775
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,100
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100 —
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,750
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,600
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,100
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,275
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,525
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,475
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,650
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,600
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,925
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,400
»	»	»	»	1- 4-1985/95	96,800
»	»	»	»	1- 5-1985/95	96,725
»	»	»	»	1- 6-1985/95	96,950
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,250
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,325
»	»	»	»	1- 9-1985/95	96,950
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,275
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,300
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,275
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,950
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,600
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,175
»	»	»	»	1- 3-1986/96	97,850
»	»	»	»	1- 4-1986/96	97,450
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,375
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,250
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,450
»	»	»	»	1- 8-1986/96	96,775
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,625
»	»	»	»	1-10-1986/96	94,575
»	»	»	»	1-11-1986/96	94,975
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,250
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,425
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,400
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,300
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,450
»	»	»	»	1- 4-1987/97	95 —
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,025
»	»	»	»	1- 6-1987/97	95,875
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,425
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,575
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,475

Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1-10-1990	99,800
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,900
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,875
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,750
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,775
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,250
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,300
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,450
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,300
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97 —
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,250
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	96,925
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	99,725
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,500
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,775
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,675
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,550
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,350
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,575
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,650
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,300
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,075
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,150
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,200
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,250
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,500
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,500
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,125
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	97,500
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,550
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,825
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,350
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,225
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,050
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,250
»	»	»	12,50%	1-12-1993	96,900
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,150
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	96,825
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	96,575
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	96,525

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,800
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,925
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	96,400
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	94,975
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	95,300
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	95,175
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	99,925
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	97,425
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	97,750
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,375
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	92,900
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	92,175
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	92,350
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	94,600
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	92,125
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	92,100
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	94,750
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	89,975
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	97,625
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	89,350
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	96,850
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	95,600
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	96,600
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	97,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M10090

N. 177

Corso dei cambi dell'11 settembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1188,250	1188,250	1188,40	1188,250	1188,250	1188,250	1188,290	1188,250	1188,250	1188,25
E.C.U.	1542,900	1542,900	1542 —	1542,900	1542,900	1542,90	1543,250	1542,900	1542,900	1542,90
Marco tedesco	745,590	745,590	746 —	745,590	745,590	745,59	745,500	745,590	745,590	745,59
Franco francese	222,580	222,580	223 —	222,580	222,580	222,58	222,620	222,580	222,580	222,58
Lira sterlina	2187,350	2187,350	2185 —	2187,350	2187,350	2187,35	2187,550	2187,350	2187,350	2187,35
Fiorino olandese	661,570	661,570	661,50	661,570	661,570	661,57	661,550	661,570	661,570	661,57
Franco belga	36,270	36,270	36,28	36,270	36,270	36,27	36,271	36,270	36,270	36,27
Peseta spagnola	11,874	11,874	11,90	11,874	11,874	11,87	11,872	11,874	11,874	11,87
Corona danese	195,180	195,180	195,25	195,180	195,180	195,18	195,180	195,180	195,180	195,18
Lira irlandese	2002 —	2002 —	2000 —	2002 —	2002 —	2002 —	2001,850	2002 —	2002 —	—
Dracma greca	7,594	7,594	7,62	7,594	7,594	—	7,600	7,594	7,594	—
Escudo portoghese	8,425	8,425	8,40	8,425	8,425	8,42	8,424	8,425	8,425	8,42
Dollaro canadese	1016,700	1016,700	1012 —	1016,700	1016,700	1016,70	1016,160	1016,700	1016,700	1016,70
Yen giapponese	8,477	8,477	8,47	8,477	8,477	8,47	8,477	8,477	8,477	8,47
Franco svizzero	891,420	891,420	892,50	891,420	891,420	891,42	891,500	891,420	891,420	891,42
Scellino austriaco	106,011	106,011	106 —	106,011	106,011	106,01	106,012	106,011	106,011	106,02
Corona norvegese	193,350	193,350	192,75	193,350	193,350	193,35	193,350	193,350	193,350	193,35
Corona svedese	203,940	203,940	203 —	203,940	203,940	203,94	203,900	203,940	203,940	203,94
Marco finlandese	317,640	317,640	317 —	317,640	317,640	317,64	317,320	317,640	317,640	—
Dollaro australiano	967,700	967,700	965 —	967,700	967,700	967,70	968 —	967,700	967,700	967,70

Media dei titoli dell'11 settembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,475
» 10% » » 1977-92	100,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,475
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,775
» » » 22- 6-1987/91	95,225
» » » 18- 3-1987/94	80,550
» » » 21- 4-1987/94	79,950
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,150
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,575
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,725
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,925
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97 —
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	97 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,400
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	97 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,950
» » » Ind. 18- 9-1985/90	99,950
» » » » 18-10-1985/90	100,175
» » » » 1-11-1983/90	100,275
» » » » 18-11-1985/90	100,225
» » » » 1-12-1983/90	100,600
» » » » 18-12-1985/90	100,575
» » » » 1- 1-1984/91	100,700
» » » » 17- 1-1986/91	100,525
» » » » 1- 2-1984/91	100,600
» » » » 18- 2-1986/91	100,150
» » » » 1- 3-1984/91	100,500
» » » » 18- 3-1986/91	100,300
» » » » 1- 4-1984/91	100,625
» » » » 1- 5-1984/91	100,825
» » » » 1- 6-1984/91	101 —

Titolo				Scadenza	Quotazione
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 7-1984/91	100,850
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,625
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,700
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,725
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,975
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,900
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,400
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,750
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,400
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,475
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,375
»	»	»	»	19- 8-1987/92	101,900
»	»	»	»	1-11-1987/92	100,250
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,350
»	»	»	»	1- 1-1988/93	100,075
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,900
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,725
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,700
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,350
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,650
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,725
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,850
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,675
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,325
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,150
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,050
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,400
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,075
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,025
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,150
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,675
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,075
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,025
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,750
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,650
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,225
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,300
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,575
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,475
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,675
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,650
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,900
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,450
»	»	»	»	1- 4-1985/95	96,950
»	»	»	»	1- 5-1985/95	96,875
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,325
»	»	»	»	1- 7-1985/95	97 —
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,325
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97 —
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,400
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,500
»	»	»	»	1-12-1985/95	96,325
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,025
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,600
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,325
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98 —
»	»	»	»	1- 4-1986/96	97,650
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,600
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,200
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,725
»	»	»	»	1- 8-1986/96	96,800
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,750
»	»	»	»	1-10-1986/96	94,825
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,175
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,265
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,700
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,350
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,575
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,450
»	»	»	»	1- 4-1987/97	95,125
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,300
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96 —
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,475
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,625
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,350

Titolo			Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1-10-1990	99,800
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,925
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,875
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,775
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,750
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,150
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,275
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,425
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,375
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,050
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,275
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,025
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	99,775
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,575
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,825
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,750
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,625
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,450
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,675
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,725
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,475
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,150
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,100
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,300
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,925
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,575
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,400
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,325
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	97,375
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,550
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,875
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,425
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,275
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,150
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,275
»	»	»	12,50%	1-12-1993	96,925
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,200
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	96,875
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	96,700
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	96,650

Titolo				Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,800
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,750
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	96,850
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	95,325
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	95,275
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	95,325
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	99,925
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	97,450
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	97,500
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,200
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	93,050
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	92,975
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	92,500
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	94,850
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	92,075
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	92,700
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	94,875
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	90,125
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	97,625
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	89,700
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	96,700
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	95,525
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	96,600
»	»	»	»	26-10-1989/95	10,15%	97,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M11090

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 515ª seduta pubblica per venerdì 21 settembre 1990, alle ore tredici, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

90A4026

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 72 del 10 settembre 1990

REGIONE LIGURIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Imperia: grandinata del 20 aprile 1990 nel territorio dei comuni di Aquila di Arroscia, Armo, Borghetto d'Arroscia, Pieve di Teco, Ranzo.

Decreto ministeriale n. 68 del 10 settembre 1990

REGIONE LOMBARDIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture interaziendali e opere di bonifica)

Cremona: piogge alluvionali del 24 maggio 1990 nel territorio dei comuni di Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto di Sopra, Cumignano sul Naviglio, Genivolta, Sergnano, Soncino, Ticengo, Trigolo.

Decreto ministeriale n. 70 del 10 settembre 1990

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Bologna:

grandinata del 24 maggio 1990 nel territorio dei comuni di Argelato, Baricella, Bentivoglio, Castello d'Argile, Galliera, Malalbergo, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale;

grandinata del 18 giugno 1990 nel territorio del comune di Imola.

Ferrara: grandinata del 10 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Ferrara, Masi Torello, Ostellato, Portomaggiore, Voghiera.

Forlì: grandinata del 29 maggio 1990 nel territorio dei comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Longiano, Montiano, Roncofreddo.

Ravenna: grandinata del 18 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Alfonsine, Castel Bolognese, Conselice, Lugo.

Decreto ministeriale n. 57 del 10 settembre 1990

REGIONE PUGLIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Lecce: grandinata del 30 marzo 1990 nel territorio del comune di Neviano.

Decreto ministeriale n. 71 del 10 settembre 1990

REGIONE SICILIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali)

Catania: venti impetuosi del 14 febbraio 1990, del 15 febbraio 1990, del 27 febbraio 1990, del 28 febbraio 1990 nel territorio dei comuni di Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Mascali, Mascalucia, Piedimonte Etneo, Riposto, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, Santa Venerina.

Le regioni Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

90A4002

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Musicoop - Società cooperativa a r.l.», in Cesena

Con decreto ministeriale 3 settembre 1990 l'avv. Alfredo Fortunati, nato a Forlì il 4 giugno 1933 e ivi residente in via Bruni, 34, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Musicoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cesena (Forlì), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 21 dicembre 1989, in sostituzione del dott. Maurizio Soci, che ha rinunciato all'incarico.

90A3985

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
annuale	L. 52.000
semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
annuale	L. 166.000
semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
annuale	L. 556.000
semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*.	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ..	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti. ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni. ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni. ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 2 1 8 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000